



COMUNE di RONCO BIELLESE

P.zza Vittorio Veneto, 1 - 13845 - Ronco Biellese

ORIGINALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 25.11.2014.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito all'Amministrazione Comunale sostenere spese di rappresentanza ed individua i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2 - Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente, quelle derivanti da obblighi di relazione, quelle sostenute per manifestazioni e/o ricorrenze, atte a mantenere od accrescere il prestigio del Comune, sempre in correlazione al miglior perseguimento dei fini rappresentativi ed istituzionali.

2. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della presenza nel contesto sociale, sia locale che in più ampi ambiti, tramite attività ad esclusivo vantaggio della collettività, con costante riferimento allo Statuto del Comune di Ronco Biellese.

3. La tipologia ed il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economicità.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, secondo le procedure amministrative di cui al successivo Art.6, i sottoindicati soggetti:

- Sindaco;
- Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4 - Tipologie

1. Sono considerate spese di rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti requisiti:

- Siano espressamente e specificatamente previste in apposito stanziamento di bilancio;
- I destinatari siano in ogni caso estranei all'Amministrazione Comunale;
- La concessione sia adeguatamente motivata e documentata per permettere un preciso controllo ed una verifica circa l'equità del rapporto fra la spesa sostenuta ed il ritorno di immagine.

2. Gli oneri che possono essere considerati a carico del bilancio comunale sono quelli connessi a:

- a) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro in occasione di incontri dell'Amministrazione Comunale con personalità o autorità rappresentative estranee all'Ente (soggetti investiti di cariche pubbliche, dirigenti con rappresentanza esterna di Enti ed Associazioni, o personalità di rilievo nel settore sociale, politico, culturale e sportivo);
- b) stampa di inviti, acquisto di addobbi ed omaggi floreali, realizzazione di servizi fotografici e di stampa, noleggio di attrezzature e/o impianti (audio-visivi, apparecchi per proiezioni, palchi, etc...) e rinfreschi in occasione di cerimonie ed inaugurazioni di manifestazioni promosse dall'Ente, sempre che le spese medesime non siano già comprese nei costi globali e nel piano finanziario riferito ad ogni singola iniziativa;
- c) piccoli omaggi (targhe, medaglie, libri, fiori, pubblicazioni, coppe, oggetti simbolici e simili) da offrire a personalità o componenti di delegazioni in occasione di visita presso il Comune o di incontri promossi dal Comune stesso (ospiti che rivestono comunque le cariche di cui al punto a);

- d) omaggi floreali, necrologi, messaggi di cordoglio, telegrammi in occasione del decesso di amministratori, dipendenti o personalità rappresentative estranee all'Ente;
- e) omaggio floreale in occasione della celebrazione di matrimoni nella Casa Comunale.

3. Dal punto di vista strettamente economico, per gli omaggi va privilegiato l'acquisto di prodotti tipici del paese o del Biellese, al fine di contribuire alla divulgazione dei prodotti della tradizione locale ed alla promozione turistica.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sostenute, a titolo di spese di rappresentanza, le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate al precedente Art.2.

2. Non sono ammesse le spese di rappresentanza a favore di amministratori e/o dipendenti.

3. Inoltre, le spese a carico del Comune per le colazioni di lavoro o per consumazioni non sono consentite:

- quando i partecipanti agli incontri siano tutti amministratori dell'Ente, nell'ambito delle normali attività di istituto (riunioni, commissioni, sopralluoghi, etc.);
- a favore di funzionari pubblici in missione, che usufruiscano del relativo trattamento;
- a favore di componenti di Commissioni che percepiscano il gettone di presenza;
- a favore di soggetti privati che svolgano attività professionali per conto dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito del conferimento di specifici incarichi.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed assegnato al budget del Responsabile del Servizio interessato.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Servizio competente, mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.

3. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali; in mancanza di idoneo giustificativo, le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

4. Le spese di rappresentanza rientrano nella voce riportata all'Art.7 del vigente "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" e sono pertanto soggette alla disciplina contenuta in detto documento, con particolare riferimento agli Articoli 13-14-15.

5. I limiti di spesa sottoriportati vengono presi quale riferimento per le competenze decisionali:

- a) per spese fino ad €.200,00: il Responsabile del Servizio interessato deve assumere i necessari provvedimenti, in base alle indicazioni e le motivazioni del Sindaco o dell'Assessore delegato;
- b) per spese da €.201,00 ad €.5.000,00: la Giunta Comunale deve esprimere linee di indirizzo circa la specifica iniziativa, con indicazione del limite di spesa. Successivamente il Responsabile del servizio interessato assume i necessari provvedimenti.

6. Le spese di rappresentanza sono rese pubbliche in apposito spazio web sul sito istituzionale del Comune.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art.8 : Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato ed a seguito della ripubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.